



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE N.513 DEL 17/02/2026

GIUDICE SPORTIVO REGIONALE n.364

Serie C n.22

Girone F

21 Giornata

OMOLOGAZIONE GARE DEL 15 FEBBRAIO 2026

Gara n.

161	VIRTUS MURANO 1954	JOLLY BASKET (PELLIZZARI G., NALETTO F.)	72 - 84
162	VILLAFRUT Verona	CONCORDIA BK SCHIO (XAUSA R., PEScantini F.)	77 - 65
163	JUNIOR BK LEONCINO	OMAS Albignasego giocata il 14/02/2026 (SANTINI N., GIORGI L.)	75 - 76
164	GUERRIERO Padova	BASKET RONCAGLIA (ZENTILIN N., BRESOLIN L.)	73 - 84
165	BASKET MAROSTICA	BASKET PIANI BOLZANO (LIBRALESSO M., ALTAFIN G.)	54 - 73
167	TECNISAN Rovereto	VIGOR BK CONEGLIANO giocata il 14/02/2026 (CHIGNOLA N., FANTACUZZI G.)	69 - 65
166	VETORIX Milano	THE TEAM 2.0 giocata il 14/02/2026 (VOLGARINO M., PILASTRO M.)	63 - 91
168	KINGS SERVICE Mestrino	LAB 23 Salzano (DAL BIANCO T., CIBIN G.)	67 - 85

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

161	VIRTUS MURANO 1954	Visti gli atti di gara e letto il rapporto arbitrale, si commina alla società Virtus Murano la sanzione dell'ammenda di euro 160,00 per le offese collettive rivolte durante tutta la gara dai propri sostenitori agli arbitri (art. 27, 4bd Regolamento di giustizia, si tiene conto della recidiva)
163	LORENZO ZORZI (JUNIOR BK LEONCINO)	Visti gli atti di gara e letto il rapporto arbitrale, si squalifica per 1 gara l'atleta Lorenzo Zorzi (Leoncino) per aver offeso il primo arbitro dopo essere stato sostituito per infortunio (art. 33, n. 1 co 1 b Reg. Giustizia)
164	F E R D I N A N D O M O Z Z O (GUERRIERO Padova)	Visti gli atti di gara e letto il rapporto arbitrale, commina al tesserato Ferdinando Mozzo (Guerriero Padova) la sanzione dell' inibizione da ogni attività federale per 14

Serie C n.22

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

164

GUERRIERO Padova

giorni (fino al 02/03/2026) per il comportamento offensivo nei confronti degli arbitri prima e dopo l' espulsione (art. 33, n. 1 co 1 b) Regol. Giustizia e per essere rimasto sugli spalti dopo l' espulsione, luogo dal quale ha continuato ad insultare la coppia arbitrale (art. 36 RG)

Visti gli atti di gara e letto il rapporto arbitrale, si sanziona la società Guerriero Padova con l'ammenda di euro 130 per il comportamento offensivo del pubblico nei confronti degli arbitri (art. 27 co 4 bd R.g, si tiene conto della recidiva)

Giovanna Vittadello
GIUDICE SPORTIVO

17/02/2026